

**CONTRATTO DI APPALTO**  
**per l'affidamento del servizio di notifica internazionale**  
**dei verbali di accertamento di violazioni amministrative**  
**derivanti dall'attività di Polizia Municipale e di**  
**tracciabilità del medesimo**

**Premesso che**

- Il Committente ha avviato una selezione per la scelta dell'Appaltatore per l'esecuzione del servizio di notifica internazionale dei verbali di accertamento di violazioni amministrative derivanti dall'attività di Polizia Municipale e di tracciabilità del medesimo;
- In esito alla procedura di gara è risultato aggiudicatario .....
- La società [▪] (*partecipante al RTI*) è una società attiva nella gestione del servizio di notifica internazionale dei verbali di accertamento di violazioni amministrative derivanti dall'attività di Polizia Municipale, che dichiara di essere titolare di tutte le autorizzazioni necessarie a svolgere i servizi oggetto del presente contratto;
- In esito alla procedura selettiva il Committente, con il presente contratto, affida all'Appaltatore, che accetta, lo svolgimento del servizio di notifica internazionale dei verbali di accertamento di violazioni amministrative derivanti dall'attività di Polizia Municipale e di tracciabilità del medesimo.

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue.

**Articolo 1**

***Parti del rapporto contrattuale***

1. Il presente contratto viene stipulato tra:

**Società Entrate Pisa S.p.A.** (P.IVA 01724200504), nella persona del legale rappresentante dott. Claudio Grossi, che interviene nel presente atto non in proprio ma in qualità di Direttore Generale e Procuratore Speciale, in forza di procura notarile del 29/12/2009, a ministero notaio dott. Enrico Barone, registrata a Pisa il 19/01/2010 n. 243, serie 1T, repertorio 48392, raccolta 12938, (di seguito denominata *Committente*);

**Appaltatore** ..... con sede in ..... nella persona del ..... (legale rappresentante/procuratore speciale), indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) .....

2. Ai fini dell'adempimento del presente contratto S.E.Pi. S.p.A. dichiara di designare:

- a) la Dott.ssa Annalisa Dolinich Responsabile del Procedimento;
- b) la sig.ra Lucia Bigongiali Responsabile Ufficio Sanzioni Amministrative e Direttore dell'esecuzione.

3. Ai fini dell'adempimento del presente contratto l'Appaltatore dichiara di designare il sig..... quale rappresentante dell'Appaltatore nei rapporti con il Committente.

4. È facoltà dell'Appaltatore sostituire la persona indicata nel comma precedente, ma tale sostituzione non ha efficacia nei rapporti con il Committente fintantoché non sia stata ad esso comunicata con garanzia di ricevuta.

5. Tutte le comunicazioni ed intimazioni si intendono ritualmente effettuate al domicilio eletto, fintantoché non sia stata comunicata la variazione di domicilio.

6. Le parti riconoscono piena validità alle comunicazioni reciprocamente scambiate via fax e via email ai rispettivi indirizzi, anche se tali comunicazioni non siano seguite da lettera in formato cartaceo.

## Articolo 2

### *Definizioni*

1. Ai fini del presente contratto e delle Condizioni Generali allegate valgono le seguenti definizioni:
  - a) **Attività funzionali alla notifica internazionale:** indica l'insieme di azioni finalizzate all'individuazione dell'intestatario del veicolo, se trattasi di veicolo immatricolato all'estero, ovvero del locatario del veicolo, se trattasi di veicolo utilizzato da straniero sulla base di contratto stipulato con società di autonoleggio;
  - b) **Atto:** indica il verbale di accertamento della violazione amministrativa e la corrispondente relazione di notifica;
  - c) **Data di Ricezione:** indica, rispetto a ciascuna trasmissione di dati, il giorno lavorativo e l'ora in cui l'Appaltatore dà atto di aver ricevuto i dati;
  - d) **Giorno Lavorativo:** indica ciascun giorno di calendario dal lunedì al venerdì, ad eccezione del sabato, della domenica e degli altri giorni festivi in cui gli enti creditizi, che operano sulla piazza di Pisa, non sono, di regola, aperti per lo svolgimento della loro normale attività;
  - e) **Notifica internazionale:** indica l'attività di recapito dei verbali di accertamento della violazione amministrativa al Codice della strada, elevati dalla Polizia Municipale, a carico di veicoli immatricolati all'estero o di veicoli italiani con locatario non residente né dimorante né domiciliato in Italia;
  - f) **Ricezione:** indica l'attività di acquisizione, da parte degli incaricati dell'Appaltatore, dei dati, relativi agli estremi del verbale di accertamento della violazione amministrativa, elevata dalla Polizia Municipale, ai fini della individuazione dell'obbligato;
  - g) **Servizi:** indica, in via disgiunta, sia il servizio di notifica internazionale dei verbali di accertamento delle violazioni amministrative al Codice della strada sia le attività funzionali allo stesso (reperimento dei dati utili alla individuazione dell'obbligato) sia il servizio di rendicontazione informatica dell'attività svolta;
  - h) **Termini di notifica internazionale:** indica sia il termine di 360 giorni, prescritto dal Codice della strada per la notifica all'estero dei verbali di accertamento delle violazioni amministrative sia i singoli termini imposti dalle diverse Autorità straniere ai fini di una corretta notifica (es. Regierung der Oberpfalz in Regensburg, Autorità preposta alla notifica nel Land Bayern, non effettua la notifica per i verbali la cui scadenza risulti essere a meno di 10 settimane dalla data di ricezione).
2. I termini e le espressioni elencati nel comma precedente definiti al plurale si intendono definiti anche al singolare e viceversa.

## Articolo 3

### *Oggetto del contratto*

1. L'appalto ha per oggetto:
  - il servizio di notifica internazionale dei verbali di accertamento delle violazioni amministrative al Codice della strada;
  - la documentazione dell'attività di notifica svolta.
2. L'Appaltatore si impegna a fornire al Committente i servizi indicati nel comma precedente, secondo i termini ed alle condizioni del presente contratto, così come integrato dalle Condizioni Generali indicate nell'allegato 1 nonché dall'offerta economica dell'Appaltatore.
3. L'affidamento dei servizi oggetto del contratto all'Appaltatore non comporta il conferimento ad esso di alcun potere di agire in rappresentanza del Committente.

## Articolo 4

### *Ammontare del contratto*

1. L'importo contrattuale è così articolato:

€ ..... + IVA per ciascun verbale notificato e pagato.

Qualora il contravventore paghi solo in misura parziale la sanzione e/o le relative spese di notifica, il corrispettivo dovuto è ridotto con la stessa proporzionalità che risulta tra l'importo complessivo dovuto dal trasgressore e l'importo effettivamente pagato.

2. I prezzi sono fissi ed invariabili. Dal secondo anno, i corrispettivi indicati al comma precedente potranno essere oggetto di revisione, nei termini e modi previsti dall'articolo 115 D.Lgs.163/2006.

3. Il presente contratto viene stipulato a misura ed il corrispettivo complessivo del contratto, stimato in € 1.770.000,00 annui, potrà subire variazioni in aumento od in diminuzione senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun compenso aggiuntivo.

## **Articolo 5**

### *Durata del rapporto contrattuale*

1. Il contratto avrà la durata di 2 anni, decorrenti dalla data di stipulazione del contratto ovvero dalla data di consegna del servizio, se precedente.

2. Il contratto potrà essere rinnovato per ulteriori 2 anni, previo accordo scritto da formalizzarsi prima della scadenza del contratto. In caso di rinnovo restano invariate le clausole del contratto, salvo l'applicazione dell'articolo 4, comma 2.

## **Articolo 6**

### *Modalità organizzative per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali*

1. L'Appaltatore coordina l'esecuzione di ogni attività contrattuale con il Responsabile Ufficio Sanzioni Amministrative, definendo con questi eventuali accorgimenti per rendere più semplice e rapido lo svolgimento del servizio. Le modalità organizzative descritte nell'allegato 1, costituiscono il livello minimo inderogabile per considerare diligentemente eseguita la prestazione contrattuale. Tale livello minimo può essere integrato e/o modificato, di comune accordo tra le parti, in occasione della redazione delle procedure di cui all'articolo 8, lettera k).

2. L'Appaltatore documenta lo svolgimento dell'attività contrattuale che esegue, mettendo a disposizione del Committente un'area riservata, all'interno di un sito internet, nella quale siano consultabili e scaricabili, solo per gli utenti abilitati, tutte le informazioni relative alla suddetta attività. Il sistema informativo per la documentazione della notifica internazionale deve essere attivato entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto, ovvero dalla data di consegna del servizio se precedente, almeno in modalità provvisoria (al fine di verificarne la completa funzionalità) ed entro i successivi 30 giorni in modalità definitiva.

3. I report di cui al comma 2 devono essere in formato elettronico, secondo il tracciato record indicato dal Committente. Qualora siano inviati via email, devono essere trasmessi utilizzando la posta elettronica certificata.

## **Articolo 7**

### *Termini per l'esecuzione della prestazione contrattuale*

1. L'Appaltatore ha a disposizione:

- a) 15 giorni lavorativi per compiere le ricerche anagrafiche volte all'individuazione degli obbligati, responsabili in solido della violazione;
- b) 100 giorni, decorrenti dalla data di consegna degli atti stampati dal Committente, per effettuare la notifica all'estero e, comunque, entro e non oltre il termine di scadenza indicato nel verbale, nel rispetto dei tempi indicati dalle singole Autorità straniere preposte alla notifica.

2. Non costituiscono motivo di proroga e/o ritardo del compimento dell'attività oggetto del contratto, della relativa mancata regolare o continuativa conduzione:

- a) i ritardi imputabili ad altre imprese esecutrici o fornitrici di beni e/o servizi, se tali ritardi non siano stati tempestivamente segnalati per iscritto al Committente;

- b) i ritardi dovuti alle Autorità amministrative e giudiziarie estere;
- c) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti nei documenti contrattuali;
- d) le eventuali controversie tra l'Appaltatore ed i Fornitori, Subappaltatori, Affidatari ed altri Incaricati;
- e) le eventuali vertenze di carattere sindacale tra l'Appaltatore ed i Subappaltatori ed il rispettivo personale dipendente.

## **Articolo 8**

### ***Oneri a carico dell'Appaltatore***

1. Sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri:

- a) attivare una casella di posta elettronica certificata (PEC) da utilizzare esclusivamente nelle comunicazioni con il Committente;
- b) disporre, per l'intera durata contrattuale, di un'utenza di telefonia fissa, VOIP, fax ed email, dedicate alla gestione delle richieste di informazioni, inoltrate dai destinatari della notifica, impegnandosi a rispondere e ad evadere, in nome e per conto del Committente, tutte le chiamate e la corrispondenza relative ai verbali presi in carico;
- c) disporre, all'interno della propria sede operativa, di dispositivi di sicurezza ed antintrusione in perfetta efficienza ed idonei a prevenire il pericolo di furto degli atti conservati;
- d) disporre di adeguati sistemi di sicurezza, idonei a prevenire il pericolo di accesso non autorizzato e/o di furto e/o di manomissione delle informazioni e dei dati personali, residenti nell'area web di tracking e scambio per la tracciabilità delle notifiche internazionali;
- e) adottare, durante la fase di notifica, tutti gli accorgimenti idonei ad evitare lo smarrimento e/o il furto degli atti da recapitare;
- f) conservare con la dovuta diligenza i documenti, dal momento del ritiro fino a quello della restituzione al Committente;
- g) mettere a disposizione del Committente un servizio di assistenza tecnica, mediante help desk telefonico e via email, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.00;
- h) compiere le opportune indagini, idonee a rintracciare i dati anagrafici dell'obbligato, sia esso persona fisica o giuridica;
- i) compiere le opportune indagini, ai fini del rintraccio dell'obbligato nel caso in cui la notifica non sia andata a buon fine in prima battuta;
- j) restituire al Committente gli atti che non sia stato possibile notificare, unitamente alle risultanze dell'attività svolta;
- k) redigere, pubblicare ed adeguatamente divulgare la Carta dei servizi, anche in formato elettronico scaricabile (formato PDF) entro 4 mesi dalla stipulazione del contratto; la Carta dei servizi deve essere redatta in lingua italiana, inglese, francese, tedesca e spagnola;
- l) redigere di comune accordo con il Committente la procedura, in formato conforme alle norme UNI EN ISO serie 9000, relativa all'attività di notifica internazionale;
- m) acquisire le licenze software necessarie ad attivare e mantenere il sistema informativo per la tracciabilità dell'attività svolta;
- n) trasferire, al termine del rapporto contrattuale, l'archivio dei dati acquisiti nel sistema informativo per la tracciabilità dell'attività svolta, in formato elettronico, secondo il tracciato record indicato dal Committente;
- o) compiere la manutenzione, l'aggiornamento e l'upgrade del sistema informativo per la tracciabilità dell'attività svolta, anche se ciò sia richiesto da eventuali modifiche del tracciato record;
- p) svolgere gli incontri che, eventualmente, saranno richiesti dal Committente, presso la sua sede, al fine di risolvere le problematiche connesse all'attività contrattuale e per garantire costanti aggiornamenti normativi;

- q) individuare, per ciascuno Stato estero presso cui dovranno essere eseguite le notifiche, modalità e tempistiche necessarie all'esecuzione della prestazione;
- r) qualora non sia possibile la realizzazione della prestazione in uno Stato estero, illustrare dettagliatamente i motivi ostativi.

## **Articolo 9**

### *Oneri e facoltà a carico del Committente*

1. Il Committente si fa carico di inviare all'Appaltatore, a mezzo di comunicazione di posta elettronica certificata (PEC), con allegato file compresso in formato txt, i dati relativi ai verbali di accertamento elevati dalla Polizia Municipale nell'arco temporale dei due mesi antecedenti e di consegnare anche gli atti già imbustati e suddivisi per Paese estero.
2. Il Committente si impegna a mantenere indenne l'Appaltatore da ogni responsabilità relativa al contenuto dei verbali trasmessi.
3. Il Committente fornirà il link, per acquisire le rilevazioni fotografiche nei casi delle violazioni elevate a seguito dei transiti non consentiti dai varchi elettronici, al fine di velocizzare l'individuazione della nazionalità.
4. Il Committente dedica un c/c bancario o postale con possibilità per il contravventore di effettuare il pagamento on-line con carta di credito.
5. Il Committente si riserva di:
  - a) svolgere l'attività di notifica mediante altro operatore economico nei casi di inadempimento dell'Appaltatore;
  - b) richiedere modifiche e/o integrazioni e/o ulteriori forme di pubblicità della Carta dei servizi;
  - c) richiedere modifiche e/o integrazioni alle procedure di cui all'articolo 8 lettera k), per renderle coerenti con le procedure di qualità interne del Committente;
  - d) compiere tutti i controlli che ritiene opportuni sulla corretta esecuzione dell'attività contrattuale;
  - e) richiedere in qualsiasi momento lo spostamento del sistema informativo per la tracciabilità delle notifiche e dei relativi dati presso un server interno, di sua proprietà;
  - f) modificare le tabelle di individuazione dei tracciati record, utilizzati per la gestione del sistema informativo per il monitoraggio delle notifiche.
5. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente nessun compenso viene riconosciuto all'Appaltatore.

## **Articolo 10**

### *Personale dipendente/soci/collaboratori*

1. L'Appaltatore impiega, per lo svolgimento dell'attività contrattuale, personale in numero e qualifica adeguata, tale da garantire comunque il regolare svolgimento dell'attività contrattuale. L'Appaltatore, tenuto conto dell'organizzazione d'impresa e dell'attività contrattuale chiamato a svolgere, può proporre all'Appaltatore uscente il passaggio diretto dei lavoratori.
2. L'Appaltatore comunica al Committente la lista delle persone autorizzate ad eseguire il ritiro e la consegna degli atti presso le sedi del Committente.
3. L'Appaltatore, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle attività contrattuali:
  - a) applica nei confronti del personale impiegato, inclusi gli eventuali soci-lavoratori, un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi;
  - b) provvede altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi ed assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
  - c) esercita, nelle forme opportune, il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento delle attività da parte del personale impiegato;

d) provvede a sostituire tempestivamente il personale indesiderato a causa del comportamento tenuto nei confronti del personale del Committente e/o delle società controllate e collegate a S.E.Pi. S.p.A.

4. L'Appaltatore si fa carico di fornire al proprio personale un cartellino identificativo che riporti i dati anagrafici, la fotografia, la qualifica e l'impresa di appartenenza, da indossare durante lo svolgimento delle attività contrattuali.

5. Il Committente è estraneo ad ogni controversia che dovesse insorgere tra l'Appaltatore ed il personale impiegato nel servizio.

6. L'Appaltatore è solidalmente responsabile del rispetto degli adempimenti di cui ai commi precedenti da parte di tutte le imprese e lavoratori autonomi che, a qualunque titolo, intervengano nella esecuzione del presente contratto.

## **Articolo 11**

### *Prescrizioni minime di sicurezza*

1. L'Appaltatore è tenuto ad adottare tutte le misure per garantire l'igiene e la sicurezza dei lavoratori, fornendo loro anche tutti i dispositivi di protezione individuale richiesti dalla particolarità del lavoro.

2. L'esecuzione delle attività contrattuali non comporta rischi interferenziali con le attività svolte dal Committente, poiché l'Appaltatore svolgerà la propria attività all'esterno dei luoghi di lavoro del Committente. Qualora, nel corso del rapporto contrattuale, dovessero verificarsi interferenze lavorative, le parti provvederanno alla redazione e sottoscrizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali di cui all'articolo 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

3. L'Appaltatore si raccorderà con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione del Committente per la corretta applicazione delle disposizioni del D.Lgs.81/2008 e s.m.i., in caso di interferenze lavorative con il personale del Committente.

## **Articolo 12**

### *Subappalto e subcontratti*

1. Nel presente contratto le uniche prestazioni subappaltabili sono l'attività di rintraccio dei dati anagrafici degli obbligati nonché l'attività di realizzazione e manutenzione del sistema informativo per la tracciabilità delle notifiche. Ciascun subcontraente, prima di iniziare lo svolgimento delle proprie attività nei luoghi di lavoro dell'Appaltatore, dovrà dimostrare di aver adottato le misure di prevenzione di cui all'articolo 26 D.Lgs.81/2008 e s.m.i., previa sottoscrizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali. Qualora, nel corso del rapporto contrattuale, dovessero verificarsi interferenze lavorative tra il personale del Committente e quello dell'Appaltatore, le parti provvederanno a coinvolgere il subcontraente nella redazione e sottoscrizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali di cui all'articolo 26 D.Lgs.81/2008 e s.m.i.

2. L'Appaltatore è tenuto a comunicare al Committente la stipulazione di ogni subcontratto prima di darvi esecuzione.

3. È vietata ogni cessione del presente contratto.

4. Nei contratti di subappalto e negli altri subcontratti deve essere inserito, a pena di nullità, l'obbligo per entrambi i contraenti di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.13/08/2010 n. 136 e s.m.i.

## **Articolo 13**

### *Cautione definitiva*

1. L'Appaltatore, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, costituisce una cauzione definitiva di € ....., mediante polizza stipulata in data ..... con .....

2. Qualora, nel periodo di validità del presente contratto, la cauzione definitiva dovesse risultare diminuita, l'Appaltatore dovrà provvedere a reintegrarla; in caso di mancata reintegrazione la cauzione verrà ricostituita nella primitiva misura, mediante compensazione con i crediti dell'Appaltatore per l'attività eseguita.
3. Il Committente ha facoltà di escutere la cauzione a titolo di risarcimento, ancorché parziale, per eventuali danni causati dall'Appaltatore. L'escussione della cauzione non preclude l'azione per il risarcimento del maggior danno subito dal Committente.
4. La cauzione definitiva verrà restituita all'Appaltatore alla conclusione del rapporto contrattuale, salvo quanto previsto dai commi precedenti.

## **Articolo 14**

### *Copertura assicurativa*

1. L'Appaltatore è responsabile di tutti i danni prodotti a terzi ed al Committente, che siano causati nello svolgimento dell'attività di cui al presente contratto. A tal fine l'Appaltatore contrae, ad esclusivo beneficio di S.E.Pi. S.p.A., una polizza assicurativa che copra i danni relativi a responsabilità civile, senza scoperto e senza franchigia. La garanzia assicurativa deve esplicitamente coprire ogni danno causato al Committente ed ai terzi. Il capitale assicurato deve essere almeno pari a € 10.000,00 per sinistro ed almeno € 300.000,00 per anno.
2. La copertura assicurativa, di cui al comma 1, decorre dalla data di cui all'articolo 5, comma 1, e cessa alla data di cessazione del rapporto contrattuale. La garanzia copre anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

## **Articolo 15**

### *Contabilizzazione delle attività contrattuali*

1. Mensilmente l'Appaltatore può emettere fattura in relazione agli atti notificati e pagati nel mese precedente.
2. Alla fattura va allegato il prospetto degli atti notificati e pagati; il riepilogo va redatto in formato elettronico.

## **Articolo 16**

### *Pagamenti*

1. Il pagamento delle fatture dell'Appaltatore avverrà, in unica soluzione, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura e, comunque, a condizione che sia stato acquisito:
  - a) il riepilogo degli atti notificati e pagati;
  - b) il DURC;
  - c) l'elenco dei subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, con l'indicazione del nome del subcontraente, dell'importo del subcontratto e dell'oggetto del subcontratto.
2. In caso di ritardato pagamento, sono riconosciuti gli interessi nella misura definita dagli articoli 4 e 5 D.Lgs.231/2002.
3. All'Appaltatore è consentito cedere i crediti derivanti dal presente contratto, conformemente a quanto previsto dall'articolo 117 D.Lgs.163/2006 e s.m.i. e dalla L.52/1991 e s.m.i. In tal caso anche il pagamento al cessionario è assoggettato agli obblighi di tracciabilità di cui alla L.136/2010 e s.m.i.

## **Articolo 17**

### *Obblighi di tracciabilità*

1. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla L. 13/08/2010 n.136 e s.m.i.

2. Ai fini dell'adempimento alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 6 L.13/08/2010 n.136 e s.m.i., l'Appaltatore dichiara di utilizzare nel presente contratto i seguenti conti dedicati:

Banca ....., Agenzia ....., Via ....., Città ....., Conto corrente n. ...., Codice IBAN .....; su tale conto sono delegate ad operare le seguenti persone:

Nome	Cognome	Codice fiscale

Banca ....., Agenzia ....., Via ....., Città ....., Conto corrente n. ...., Codice IBAN .....; su tale conto sono delegate ad operare le seguenti persone:

Nome	Cognome	Codice fiscale

3. L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione delle informazioni indicate nel comma precedente.

## **Articolo 18**

### *Penali*

1. Il mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 7, comma 1, lett. a) e b), comporta l'applicazione di una penale giornaliera di € 0,50 per ciascun giorno di ritardo per ciascun atto.
2. La penale di cui al comma precedente viene trattenuta sulla prima liquidazione successiva, previa contestazione scritta all'Appaltatore e facoltà di presentare controdeduzioni, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione degli addebiti.
3. Non hanno alcuna rilevanza le cause che hanno determinato ritardi nell'andamento delle prestazioni contrattuali e che hanno comportato l'applicazione della penale, salvo i ritardi per forza maggiore o ordine dell'Autorità.
4. L'applicazione della penale non preclude l'azione per il risarcimento degli ulteriori danni subiti dal Committente.

## **Articolo 19**

### *Risoluzione anticipata del contratto e recesso*

1. Il Committente ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, previa comunicazione scritta e preavviso di 30 giorni, oltre che nei casi di cui agli articoli 1453-1454 del Codice civile, nell'eventualità di:
  - a) accertata non rispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive rese durante il procedimento di gara o al fine di stipulare il presente contratto;
  - b) sopravvenienza a carico dell'Appaltatore, del suo legale rappresentante, soci e dirigenti, di provvedimenti di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3 L.27/12/1956, n.1423 o di sentenza definitiva per frodi nei riguardi dell'Amministrazione appaltante, dei lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al servizio, nonché per sopravvenuta condanna che comporti la pena accessoria dell'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
  - c) perdita dei requisiti di qualificazione per lo svolgimento delle attività contrattuali;
  - d) inadempienza degli obblighi verso i lavoratori dipendenti, irregolare posizione dei lavoratori, anche di subappaltatori e terzi in genere;

- e) irregolare od illecita assegnazione di subappalti e subcontratti;
  - f) mancata costituzione della garanzia e della polizza assicurativa di cui agli articoli 13 e 14;
  - g) frode nell'esecuzione delle attività contrattuali, inclusa la fornitura di report e/o riepiloghi non rispondenti al vero;
  - h) violazione delle norme a tutela dell'igiene e sicurezza del lavoro;
  - i) penali applicate e/o da applicare in misura superiore al 10% dell'importo annuo stimato;
  - j) violazione del divieto di cessione del contratto.
2. Qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi di cui all'articolo 3 L.136/2010 e s.m.i., il contratto si risolverà di diritto.
3. In caso di risoluzione anticipata del contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dell'attività regolarmente eseguita, decurtata dei danni subiti dal Committente a causa dello scioglimento del contratto.
4. Ogni contestazione in merito alla legittimità dello scioglimento del contratto, non potrà essere invocata dall'Appaltatore per trattenere o ritardare la restituzione al Committente degli atti da notificare ricevuti in consegna.
5. Il Committente ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, ai sensi dell'articolo 1671 del Codice civile, previo preavviso di 30 giorni. In caso di recesso, all'Appaltatore è dovuto solamente il pagamento dei corrispettivi per l'attività regolarmente eseguita, il rimborso delle spese documentate per lo svolgimento dei servizi contrattuali e, a titolo di mancato guadagno, il 10% della media delle fatture mensili già emesse dall'Appaltatore, moltiplicata per i mesi mancanti alla conclusione del rapporto contrattuale.

## **Articolo 20**

### *Fallimento dell'Appaltatore*

1. In caso di fallimento od altre procedure concorsuali a carico dell'Appaltatore, il Committente si riserva di risolvere il contratto, salvo l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 140 D.Lgs.163/2006.

## **Articolo 21**

### *Riserve dell'Appaltatore*

1. L'Appaltatore ha facoltà di formulare riserve, relativamente alla contabilizzazione e/o al pagamento delle attività contrattuali, mediante comunicazione scritta da consegnarsi, a pena di decadenza, entro 15 giorni dall'insorgenza o dalla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. Le riserve dell'Appaltatore devono indicare, a pena di inammissibilità:
- a) i fatti che hanno causato una lesione dei diritti dell'Appaltatore;
  - b) la motivazione della richiesta con l'indicazione delle norme di legge o di contratto che l'Appaltatore ritiene che siano state violate;
  - c) la analitica quantificazione delle somme richieste;
  - d) la motivazione della richiesta.
2. Il Committente assumerà la propria decisione, relativamente alle riserve, con le modalità di cui all'articolo 240 D.Lgs.163/2006.

## **Articolo 22**

### *Regime fiscale e spese contrattuali*

1. La presente scrittura privata, non autenticata, relativa ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (D.P.R. 26 Aprile 1986 n. 131).
2. Saranno comunque a carico dell'Appaltatore le spese contrattuali, nonché le imposte o tasse previste dalle vigenti disposizioni tributarie.

3. Sono pure a carico dell'Appaltatore l'imposta di registro ed i diritti di segreteria, se ed in quanto dovuti.

## **Articolo 23**

### *Controversie*

1. Tutte le controversie, derivanti dall'esecuzione e/o dall'interpretazione del contratto, sono devolute all'Autorità Giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale. Foro competente è il foro di Pisa.

2. Quale che sia l'oggetto della controversia, l'Appaltatore rinuncia espressamente ad esercitare azioni possessorie o cautelari sui beni mobili ed immobili del Committente, fino alla definitiva conclusione del primo grado di giudizio.

## **Articolo 24**

### *Riservatezza*

1 L'Appaltatore si impegna a mantenere riservate ed a non divulgare o altrimenti rendere note a terzi le informazioni fornite e/o ricevute e ad utilizzarle solo ed esclusivamente ai fini della esecuzione del presente contratto.

2. L'Appaltatore non sarà ritenuto inadempiente agli obblighi di cui al precedente comma, nel caso in cui le informazioni dovessero risultare di pubblico dominio, per ragioni a lui non imputabili, ovvero nel caso in cui la divulgazione delle notizie sia da ascrivere al comportamento di soggetti non vincolati ai sensi del presente contratto, o nel caso in cui la pubblicazione sia prevista dalla legislazione vigente.

## **Articolo 25**

### *Tutela dei dati personali*

1. L'Appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il rigoroso vincolo della riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e, più in generale, le notizie che verranno fornite al fine dell'erogazione dei servizi, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.196/2003.

2 Il Committente rimane "titolare" del trattamento dei dati personali, che fornirà all'Appaltatore ai fini dell'erogazione dei servizi (dati del destinatario, dati rilevabili dai verbali inviati) e, come tale, è competente per le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità di trattamento degli stessi. Il Committente è pertanto tenuto al rispetto degli obblighi di informativa, consenso e notificazione (ove necessari).

3. L'Appaltatore è "responsabile" del trattamento dei dati personali di cui al precedente comma.

4. L'Appaltatore scambia con il Committente le informazioni relative ai verbali inviati, criptando le informazioni ed utilizzando la firma digitale.

5. L'Appaltatore redige il Documento programmatico sulla sicurezza dei dati personali (DPS) per la parte relativa ai servizi svolti per il Committente e ne consegna una copia, ogniqualvolta questo venga modificato e, comunque, almeno 1 volta l'anno.

## **Articolo 26**

### *Documenti che fanno parte del contratto*

1. Costituiscono parte integrante del presente contratto l'offerta economica, la polizza assicurativa, la cauzione definitiva ed il Documento programmatico sulla sicurezza dei dati personali (DPS), ancorché non siano materialmente allegati al presente documento.

2. La documentazione di cui al comma precedente, sottoscritta in originale dall'Appaltatore, resta depositata presso ..... al prot. .... / ..... e non viene allegata al presente atto, del quale, tuttavia, si considera parte integrante e sostanziale, con espressa

dichiarazione dell'Appaltatore di ben conoscere ed accettare il contenuto della documentazione stessa e di rinunciare a qualsiasi contraria eccezione.

3. Le premesse e gli allegati al presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo.

## **Articolo 27**

### *Interpretazione del contratto*

1. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle prescrizioni di natura tecnica è fatta tenendo conto:

- a) delle finalità del contratto;
- b) dei risultati ricercati con l'attuazione dell'intervento;
- c) dei criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

Per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.

2. Qualora l'Appaltatore rilevi incongruenze o contraddizioni tra i vari documenti contrattuali, è tenuto ad evidenziarle tempestivamente al Responsabile del Procedimento e ad attivare la procedura di cui all'articolo 164 D.P.R. 207/2010.

3. Qualora l'Appaltatore, pur potendo, con la ordinaria diligenza, rilevare incongruenze o contraddizioni tra i vari documenti contrattuali, ometta di attivare la procedura di cui all'articolo 164 D.P.R.207/2010, decade dal diritto di poter richiedere maggiori compensi e/o danni.

## **Articolo 28**

### *Richiamo alle norme legislative e regolamentari*

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nei documenti contrattuali, si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti, tra le quali, in particolare, al D.Lgs.12/04/2006 n.163 e s.m.i. ed alla L.R.Toscana 13/07/2007 n.38.

Pisa, lì .....

Società Entrate Pisa S.p.A.  
Legale rappresentante  
Dott. Claudio Grossi

Appaltatore

Ai sensi dell'articolo 1341 del Codice civile l'Appaltatore approva espressamente le clausole di cui agli articoli 3 commi 3, 4 commi 2 e 3, 5 comma 2, 7 comma 2, 9 comma 3, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 26, comma 3 nonché quanto esplicitato negli allegati.

Pisa, lì .....

Società Entrate Pisa S.p.A.  
Legale rappresentante  
Dott. Claudio Grossi

Appaltatore

**Allegati:**

1. *Condizioni generali del servizio di notifica internazionale dei verbali di accertamento delle violazioni amministrative al Codice della strada;*
2. *Offerta economica dell'Appaltatore.*

**Allegato n.1***Condizioni generali del servizio di notifica internazionale dei verbali di accertamento delle violazioni amministrative al Codice della strada*

Il servizio di notifica internazionale dei verbali di accertamento delle violazioni amministrative al Codice della strada deve essere svolto nel rispetto delle seguenti prescrizioni minimali.

L'Appaltatore mette a disposizione un'applicazione web based, accessibile tramite username e password, che consenta e garantisca in qualunque momento il controllo sull'iter dell'atto amministrativo e la sua collocazione nell'ambito della procedura. Tutto il lavoro svolto, dal ricevimento dei dati alla stampa e notificazione, deve essere rendicontato mensilmente fornendo al Committente dei flussi dati, per le importazioni nell'applicativo in uso, in base a tracciati record stabiliti; la struttura ed il contenuto saranno stabiliti in fase di affidamento del servizio.

Il Committente invia, bimestralmente, all'Appaltatore i dati relativi ai verbali di accertamento delle violazioni amministrative al Codice della strada, a mezzo di comunicazione di posta elettronica certificata (PEC), con allegato file compresso in formato testo denominato "lotto n." progressivo (secondo una specifica di esportazione/importazione i cui dettagli verranno forniti nella fase di assegnazione), in relazione ad un arco temporale pari ai due mesi antecedenti, ad eccezione di quei verbali che seguono un percorso diverso (in particolare violazioni elevate a veicoli intestati a società di noleggio); nel file saranno presenti le violazioni elevate a veicoli immatricolati all'estero e a veicoli immatricolati in Italia, intestati a società di noleggio (in quest'ultimo caso saranno presenti i dati anagrafici del locatario finale residente all'estero).

L'Appaltatore, sulla base dei dati contenuti nel file trasmesso dal Committente, effettua, prendendo contatto con le rispettive Autorità straniere, i rintracci necessari ad individuare i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, obbligati al pagamento della sanzione amministrativa, associando ciascuna targa, indicata nel verbale di accertamento, quando possibile, all'intestatario del veicolo immatricolato all'estero. Effettua altresì i rintracci necessari per la verifica dei dati relativi ai soggetti che abbiano stipulato contratto con le società di noleggio.

L'Appaltatore invia al Committente, a mezzo di comunicazione di posta elettronica certificata (PEC), un csv contenente, oltre ai dati essenziali delle violazioni, i dati anagrafici degli obbligati in solido, risultanti dai rintracci eseguiti o forniti direttamente dal Committente nel caso dei locatari, al fine dell'elaborazione del file di stampa, nel rispetto del Codice della Strada italiano. Il verbale viene stampato dal Committente nella lingua parlata nel Paese di destinazione o in una delle lingue accettate dagli Accordi Internazionali, unitamente all'originale in italiano. Quindi i verbali stampati e corredati dell'apposita relata di notifica vengono consegnati all'Appaltatore per l'avvio della procedura di notifica.

Nel caso di violazioni non notificabili deve essere prodotto dall'Appaltatore un foglio di calcolo nel quale oltre al numero di verbale, serie, anno, deve essere indicato il motivo per il quale viene interrotta la procedura di notifica (maggiori dettagli sulle caratteristiche del file da elaborare saranno forniti nella fase di assegnazione).

Bimestralmente dalla consegna del “lotto” l'Appaltatore dovrà fornire al Committente:

- 1) aggiornamento sintetico della situazione delle violazioni contenute e per ogni lotto:
  - a) nr atti presi in carico;
  - b) nr atti inviati alle autorità competenti per l'identificazione dell'obbligato in solido;
  - c) nr atti resi dalle autorità competenti e non ancora notificati all'obbligato in solido;
  - d) nr atti consegnati al Committente per la stampa;
  - e) nr atti notificati;
  - f) nr atti da archiviare;
- 2) in relazione al punto c): deve essere prodotto un foglio di calcolo contenente numero violazione, serie, anno ed i dati anagrafici dell'obbligato in solido destinatario della notifica;
- 3) in relazione al punto e): deve essere prodotto un foglio di calcolo contenente numero violazione, serie, anno e la data di notifica con allegata immagine.tif;
- 4) in relazione al punto f): deve essere prodotto un foglio di calcolo contenente numero violazione, serie, anno, data di pagamento ed importo pagato con allegata immagine.tif

Il Committente provvederà a fornire all'Appaltatore maggiori informazioni sulle caratteristiche dei files sopra indicati nella fase di assegnazione.

Nell'applicazione web based, per ogni violazione dovranno essere visibili tutti i dati presenti nel file/lotto consegnato dal Committente, il numero del lotto, la data di presa in carico della violazione, tutte le successive operazioni e le date in cui sono avvenute (data della richiesta dati all'autorità competente con indicazione dell'autorità stessa, data della ricezione dati anagrafici dall'autorità interpellata, dati anagrafici dell'obbligato in solido, data di consegna dell'atto al Committente per la stampa, data di spedizione dell'atto, data di notifica, data di pagamento, data di archiviazione e relativa motivazione nonché le immagini relative alle notifiche ed ai pagamenti).

La suddetta applicazione dovrà consentire la ricerca per numero violazione o per targa o per obbligato in solido.

L'Appaltatore trasmette i dati relativi all'avvenuto pagamento delle sanzioni amministrative al Committente, affinché questi possa emettere fattura.

Il Committente allega alla fattura apposita rendicontazione puntuale delle notifiche effettuate e pagate.